# VERBALE DI ASSEMBLEA STAORDINARIA

Il giorno 28-01-2012, ad Amatrice (RI), si sono riuniti in assemblea straordinaria i soci fondatori/ordinari per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto dell'Associazione "Laga Insieme".
Dopo ampia discussione e con votazione all'unanimità si approva il nuovo statuto di seguito riportato:

# STATUTO

## Denominazione e segni distintivi

### Articolo 1

L'associazione è denominata "Laga Insieme - Onlus", il logo ed i colori distintivi sono di seguito riportati, inoltre il sottotitolo che presenta il logo stesso "amici per natura", vuole essere un elemento di sottolineatura del particolare rapporto di amicizia, quindi non un aspetto secondario, che ha favorito la formalizzazione del vincolo associativo.

## Scopo e oggetto sociale

### Articolo 2

L'associazione, senza fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso la divulgazione dell'interesse per l'escursionismo quale strumento di valorizzazione del patrimonio storico, culturale e naturalistico, presente nel versante laziale del Parco Nazionale Gran Sasso Laga. L'associazione, inoltre intende sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sul valore di una promozione turistica, quale risultato di una maggior conoscenza e fruizione del parco da parte degli abitanti e dei frequentatori abituali dei comuni di Amatrice e Accumoli.

## Divieti, obblighi ed esclusioni

### Articolo 3

E' fatto divieto per l'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; è fatto divieto altresì di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura,

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad ONLUS oppure a dini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, della Legge 23/12/1996, n.662 (Agenzia per le Onlus istituita con DPCM del 26/09/2000)

E' fatto obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale

## Condizioni di ammissione degli associati

### Articolo 4

L'Associazione si compone di un numero illimitato di associati.

Possono essere ammessi tutti coloro che ne facciano espressa richiesta al Consiglio Direttivo dichiarando di accettare e di attenersi al presente statuto.

Articolo 5

L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo dell'associazione che si riserva il diritto di accogliere o respingere le domande di ammissione; una volta accolta la domanda il socio dovrà pagare la quota annuale decisa dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6

Gli associati si distinguono in Fondatori e Ordinari:

- I Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell' associazione: essi sono membri di diritto del Consiglio Direttivo e partecipano all'Assemblea con diritto di voto e con diritto di veto. Il diritto di veto potrà essere esercitato anche da parte di un singolo componente del Collegio dei soci fondatori. L'esercizio del diritto di veto comporterà la nullità di ogni delibera eventualmente adottata.
- I Soci Ordinari sono coloro che accedono all'associazione su domanda e partecipano all'assemblea con voto deliberativo.

Articolo 7

Gli associati cessano di appartenere all'associazione a causa del mancato rinnovo della quota sociale annuale, con formale dichiarazione di dimissione oppure quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo sentito l'associato interessato.

Articolo 8

I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi sociali.

<u>Organi Sociali</u>

Articolo 9

Sono Organi Sociali:

- Il Consiglio dei Soci Fondatori

- Il Consiglio Direttivo
- I Soci Ordinari
- L'Assemblea dei soci

Il Consiglio dei Soci Fondatori è costituito da: Dolzan Gabriele, Rastelli Roberto, Papa Mario, Partenza Sabatino, Stella Piero, Di Mario Danilo, Nanni Armando; I Soci Fondatori fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo con diritto di voto e con diritto di veto. Il diritto di veto potrà essere esercitato anche da parte di un singolo componente del Collegio dei soci fondatori. L'esercizio del diritto di veto comporterà la nullità di ogni delibera eventualmente adottata.

Il Consiglio Direttivo è costituito dai sette soci fondatori più due membri, fino ad un massimo di quattro, eletti dall'assemblea dei soci in regola con il pagamento della quota annuale, e rimangono in carica per tre anni. Il consiglio elegge al suo interno il Presidente dell'associazione, il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere, queste cariche hanno la durata di tre anni. Della propria attività il consiglio è obbligato a rendere conto all'assemblea dei soci.

Il Presidente ha la rappresentanza sociale e legale dell'associazione. Convoca il consiglio, qualora ne ravvisi la necessità, nei termini e nei modi previsti dallo statuto.

L'assemblea dei Soci è il massimo organismo deliberante dell'associazione. L'assemblea dei soci si riunisce ogni anno nel mese di agosto con il compito di discutere sul funzionamento dell'associazione, per l'approvazione del conto consultivo e del bilancio preventivo ed elegge i membri del Consiglio Direttivo.

## Patrimonio dell'Associazione

### Articolo 10

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a. Quote volontarie versate dai soci;
b. Beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti;
c. Contributi o donazioni di Soci, privati o enti, contributi di enti pubblici o privati;
d. Proventi da gestione e servizi diretti.

## Modifiche Statutarie e Scioglimento dell'Associazione:

### Articolo 11

**Qualsiasi modifica alla norma del presente statuto è deliberata con il voto dei due terzi (2/3) dei Soci Fondatori.**

### Articolo 12

**Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con voto unanime dai Soci Fondatori.**

Soci fondatori

**DOLZAN GABRIELE**
**RASTELLI ROBERTO**
**PAPA MARIO**
**PARTENZA SABATINO**
**STELLA PIERO**
**DI MARIO DANILO**
**NANNI ARMANDO**

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale di L'Aquila
Registrato a L'Aquila il 16-2-12 N. 706 Serie 3
Esatti € 173,00 (€ centosettantatre/00)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Olga Vitagliano Stendardo

Rosella D'Alessio

AGENZIA DELLE ENTRATE * UFFICIO TERRITORIALE DI L'AQUILA * DIREZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA *